


Prooemium de omni iure


(Proemio relativo a tutto il diritto)

a. Il diritto romano e le sue fonti

1. Schema riassuntivo di storia del diritto romano



2. Schema riassuntivo delle fonti di produzione del diritto



3. La definizione celsina del diritto

D. 1.1.1 pr. (*Ulpianus libro primo institutionum*): *Iuri operam datum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi.*

Chi sta per dedicarsi al diritto, occorre in primo luogo che conosca da dove deriva il nome del diritto. Ebbene questo è chiamato così perché deriva dalla giustizia: infatti, come Celso elegantemente definisce, il diritto è l'arte del buono e dell'equo.

- In che senso viene utilizzato da Celso il sintagma *ius boni et aequi*?
- Secondo Ulpiano, da dove deriva etimologicamente il termine *ius*?

4. Distinzione tra diritto privato e diritto pubblico

D. 1.1.2 (*Ulpianus libro primo institutionum*) = I. 1.1.4: *Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem (...)*

Il diritto può essere considerato da due prospettive: il diritto pubblico si riferisce all'assetto della comunità di Roma, il diritto privato ha riguardo all'interesse delle singole persone (...)

- Qual è secondo Ulpiano l'elemento caratterizzante del diritto privato?

b. Negozio giuridico

5. La categoria del negozio in trasparenza

D. 1.3.41 (*Ulpianus libro secundo institutionum*): *Totum autem ius consistit aut in acquirendo aut in conservando aut in minuendo: aut enim hoc agitur, quemadmodum quid cuiusque fiat, aut quemadmodum quis rem vel ius suum conservet, aut quomodo alienet aut amittat.*

Tutto il diritto, poi, consiste o nell'acquistare o nel conservare o nel diminuire. Invero, viene fatto sì che o qualcosa, in qualche modo, diventi di qualcuno; o qualcuno, in qualche modo, conservi la cosa sua o il suo diritto; oppure, in qualche modo, li alieni o li perda.

- Come possono prodursi effetti rilevanti per il diritto?
- Era nota ai Romani la categoria del negozio giuridico?

6. Distinzione tra vendita e trasferimento della proprietà

D. 50.16.67 pr. (*Ulpianus libro septuagesimo sexto ad edictum*):
“*Alienatum*” non proprie dicitur, quod adhuc in dominio venditoris manet: “*venditum*” tamen recte dicitur.

Ciò che è ancora in proprietà del venditore non può dirsi tecnicamente “alienato”, ma può dirsi correttamente “venduto”.

- È possibile che un bene venduto non sia per ciò solo anche trasferito in proprietà al compratore?
- Quali sono i negozi giuridici idonei a produrre, rispettivamente, tali effetti?

7. La condizione sospensiva negativa

I. 3.15.4: *Sub condicione stipulatio fit, cum in aliquem casum differatur obligatio, ut, si aliquid factum fuerit aut non fuerit, stipulatio committatur, veluti “si Titius consul factus fuerit, quinque aureos dare spondes?” si quis ita stipuletur “si in Capitolium non ascendero, dare spondes?” perinde erit, ac si stipulatus esset cum morietur dari sibi. (...)*

Una *stipulatio* è sottoposta a condizione se il sorgere dell'obbligazione viene differito al momento in cui qualcosa sia accaduto o non sia accaduto, come per esempio “se Tizio diventerà console, mi prometti cinque aurei?”. Se qualcuno conclude così la *stipulatio*, “se non salirò sul Campidoglio, prometti di effettuare la prestazione di dare?”, si verifica lo stesso di quello che

accadrebbe se egli si fosse fatto promettere che avrebbe effettuato la prestazione al momento della sua morte. (...)

- Quando può dirsi che un negozio giuridico è sottoposto a condizione sospensiva?
- Quali sono gli effetti dell'apposizione di una condizione sospensiva negativa?

8. Il dissenso

D. 18.1.9 pr. (*Ulpianus libro vicensimo octavo ad Sabinum*): *In venditionibus et emptionibus consensum debere intercedere palam est: ceterum sive in ipsa emptione dissentient sive in pretio sive in quo alio, emptio imperfecta est. si igitur ego me fundum emere putarem Cornelianum, tu mihi te vendere Sempronianum putasti, quia in corpore dissensimus, emptio nulla est. (...)*

Nelle compravendite, è ovvio che debba intervenire il consenso. Ove, invece, le parti dissentano sia sulla stessa compravendita, sia sul prezzo, sia su qualche altro elemento, la compravendita non è perfezionata. Se dunque io credessi di comprare il fondo Corneliano, mentre tu hai ritenuto di vendere quello Semproniano, poiché abbiamo dissentito sull'oggetto, non v'è compravendita. (...)

- Quale effetto giuridico produce una compravendita se compratore e venditore dissentono o sono in errore sull'oggetto del contratto?
- Tale effetto sarebbe lo stesso in un diverso negozio giuridico?

9. Il divieto di sostituzione negoziale per mezzo di estranei

Gai. 2.95: *Ex his apparet per liberos homines, quos neque iuri nostro subiectos habemus neque bona fide possidemus, item per alienos servos, in quibus neque usumfructum habemus neque iustam possessionem, nulla ex causa nobis adquiri posse. Et hoc est quod vulgo dicitur per extraneam personam nobis adquiri non posse. Tantum de possessione quaeritur, an per extraneam personam nobis adquiratur.*

Risulta da ciò che in nessun caso possiamo acquistare per mezzo di uomini liberi, che non siano sottoposti alla nostra po-

testà né posseduti in buona fede, e così per mezzo di schiavi altrui sui quali non abbiamo né usufrutto né giusto possesso. Ed è quello che comunemente si dice: che non possiamo acquistare per mezzo di un estraneo. Si discute solo del possesso, se a noi si acquisti per mezzo di un estraneo.

- Quali sono i limiti imposti alla possibilità di servirsi di un sostituto negoziale?
 - Quali sono gli eventuali effetti di un acquisto compiuto per mezzo di un estraneo?
-

I. *Ius quod ad personas pertinet*
(Diritto delle persone)

1.1. Diritto delle persone

10. Tripartizione del diritto privato

Gai. 1.8: *Omne autem ius quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones. Et prius videamus de personis.*

Tutto il diritto di cui facciamo uso riguarda o le persone o le cose o le azioni. E trattiamo innanzitutto delle persone.

- Con quale finalità Gaio distingue il diritto in tre parti?
- In che cosa consiste ciascuna delle tre parti?

11. Distinzione tra liberi e schiavi

Gai. 1.9: *Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi.*

E senza dubbio la distinzione principale riguardo alla condizione delle persone è questa, che tutti gli uomini o sono liberi o sono schiavi.

- Come deve essere cominciata secondo Gaio la trattazione del diritto delle persone?



Gladiatrici [British Museum, Londra]

12. Distinzione fra i liberi

Gai. 1.10: *Rursus liberorum hominum alii ingenui sunt, alii libertini.*

Degli uomini liberi invece, alcuni sono ingenui, altri sono libertini.

- In quali categorie possono distinguersi gli uomini liberi?

13. Gli ingenui e i libertini

Gai. 1.11: *Ingenui sunt qui liberi nati sunt; libertini, qui ex iusta servitute manumissi sint.*

Sono ingenui coloro che sono nati liberi; libertini, coloro che sono stati affrancati da una legittima servitù.

- Che differenza sussiste tra "ingenui" e "libertini"?

14. I tre generi di libertini

Gai. 1.12: *Rursus libertinorum tria sunt genera; nam aut cives Romani aut Latini aut dediticiorum numero sunt. De quibus singulis dispiciamus; ac prius de dediticiis.*

Ulteriormente, dei libertini ci sono tre generi; sono infatti o cittadini romani, o latini, o nel novero dei deditici. Esaminiamoli singolarmente, a cominciare dai deditici.

- Come può essere lo status di chi viene affrancato dalla servitù?

15. La lex Aelia Sentia

Gai. 1.13: *Lege itaque Aelia Sentia cavetur, ut qui servi a dominis poenae nomine vincti sint, quibusve stigmata inscripta sint, deve quibus ob noxam quaestio tormentis habita sit et in ea noxa fuisse convicti sint, quive ut ferro aut cum bestiis depugnarent traditi sint, inve ludum custodiamve coniecti fuerint, et postea vel ab eodem domino vel ab alio manumissi, eiusdem condicionis liberi fiant, cuius condicionis sunt peregrini dediticii.*

È disposto dalla legge *Elia Sentia*, che quegli schiavi che sono stati messi dai padroni in catene a titolo di pena, o quelli che siano stati marchiati, o che siano stati inquisiti per un delitto con torture e riconosciuti colpevoli, o quelli che siano stati consegnati perché combattessero con la spada o contro le fiere o gettati nella scuola dei gladiatori o in carcere, e siano stati poi manomessi o dallo stesso padrone o da altro, diventino liberi nella stessa condizione degli stranieri *dediticii*.

- Quali schiavi, una volta manomessi, assumevano la stessa condizione degli stranieri *dediticii*?
- Come si raggiunse l'equiparazione di tali schiavi a tale categoria di stranieri?

16. I peregrini *dediticii*

Gai. 1.14: *Vocantur autem peregrini dediticii hi, qui quondam adversum populum Romanum armis susceptis pugnaverunt, deinde victi se dediderunt.*

Sono detti “stranieri *dediticii*” coloro che un tempo, prese le armi, combatterono contro il popolo romano, e poi, vinti, si arresero.

- Chi sono gli stranieri *dediticii*?



Peregrinus e cocodrillo [British Museum, Londra]

17. Come determinare se il figlio nasca libero

D. 1.5.5.2 (*Marcianus libro primo institutionum*): *Ingenui sunt, qui ex matre libera nati sunt: sufficit enim libera fuisse eo tempore quo nascitur, licet ancilla concepit. Et e contrario si libera conceperit, deinde ancilla pariat, placuit eum qui nascitur liberum nasci (nec interest iustis nuptiis concepit an vulgo), quia non debet calamitas matris nocere ei qui in ventre est.*

Sono ingenui coloro che sono nati da madre libera: è sufficiente, infatti, che la madre sia stata libera al momento della nascita, anche se abbia concepito da schiava. Anche, invece, se ella abbia concepito essendo libera ed abbia poi partorito essendo schiava, parve bene che il nato nasca libero (e non importa che ella abbia concepito in giuste nozze o al di fuori di esse), poiché la disgrazia della madre non deve nuocere a colui che è nel suo ventre.

- Quando un figlio può dirsi “ingenuo”?
- È rilevante che la madre sia libera al momento del concepimento e/o della nascita?

18. Può essere “ingenuo” chi nasce da madre schiava?

D. 1.5.5.3 (*Marcianus libro primo institutionum*): *Ex hoc quaesitum est, si ancilla praegnas manumissa sit, deinde ancilla postea facta aut expulsa civitate pepererit, liberum an servum pariat. et tamen rectius probatum est liberum nasci et sufficere ei qui in ventre est liberam matrem vel medio tempore habuisse.*

Da ciò è stata posta la questione, se una schiava incinta che sia stata manomessa e poi di nuovo fatta schiava o espulsa dalla città, una volta partorito, partorisca un libero o uno schiavo. È stato ritenuto più corretto che suo figlio nasca libero, e che è sufficiente, a colui che è nel ventre, avere avuto la madre libera anche in un momento intermedio.

- Quale altro elemento può deporre nel senso dello status di libero del nuovo nato?
- Che cos'è il favor libertatis?

19. I tre status come presupposti della capacità giuridica

D. 4.5.11 (Paulus libro secundo ad Sabinum): *Capitis deminutio tria genera sunt, maxima media minima: tria enim sunt quae habemus, libertatem civitatem familiam. Igitur cum omnia haec amittimus, hoc est libertatem et civitatem et familiam, maximam esse capitis deminutionem: cum vero amittimus civitatem, libertatem retinemus, mediam esse capitis deminutionem: cum et libertas et civitas retinetur, familia tantum mutatur, minimam esse capitis deminutionem constat.*

Esistono tre tipi di *capitis deminutio*: la *capitis deminutio maxima*, la *media* e la *minima*. Possediamo tre *status*: la libertà, la cittadinanza e l'appartenenza al gruppo familiare. Pertanto, se perdiamo questi tre, cioè libertà, cittadinanza e appartenenza al gruppo familiare, si tratta di una *capitis deminutio maxima*; se perdiamo solo la cittadinanza, ma conserviamo la libertà, si tratta di una *capitis deminutio media*; se manteniamo libertà e cittadinanza, ma si modifica l'appartenenza al gruppo familiare, si tratta di una *capitis deminutio minima*.

- Quali sono i presupposti della capacità giuridica?
- Quando si verifica una *capitis deminutio*?
- Quali sono le tipologie di *capitis deminutio* e in che cosa differiscono l'una dalle altre?

20. L'acquisto dello status civitatis per manomissione

Petron., *Satyricon* 57.4: “*Eques Romanus es? Et ego regis filius*”. “*Quare ergo servisti?*”. *Quia ipse me dedi in servitutum et malui civis Romanus esse quam tributarius. Et nunc spero me sic vivere, ut nemini iocus sim.*

“Sei un cavaliere romano? E io figlio di re”. “Perché dunque ti sei fatto schiavo?”. Perché di mia volontà mi sono dato in servitù e ho preferito essere un cittadino romano (in seguito ad una manomissione secondo il *ius civile*) che un provinciale con lo stato di peregrino. E ora spero di vivere in modo da non diventare lo zimbello di nessuno.

- Che limitazioni comporta la condizione di “peregrino”?
- Per quali motivi in questo passo tratto dal “*Satyricon*” un liberto giunge ad affermare addirittura di essersi volontariamente dato in servitù?
- Quali tipi di manomissione determinano l’acquisto dello *status* di cittadino romano?

21. Un liberto con il rango di censore

CIL X 60: *Lucio Laberio Luci liberto Optato ornamentis censoriis honorato vixit annis XXII, Clutoriae Luci filiae Quartae vixit annis XXIII, mater filia et genero*⁷.

Dedicato a Lucio Laberio Optato, liberto di Lucio, onorato con il rango di censore, morto all’età di 22 anni, (e) dedicato a Clutoria Quarta, figlia di Lucio, morta all’età di 24 anni. La madre (ha eretto questa tomba) per la figlia e il genero.

- A chi venne dedicata la tomba oggetto di questa iscrizione funeraria?

22. Il ricordo della schiava meritevole defunta

CIL X 26: *Dis Manibus sacrum. Alimma quae in vita sua summa disciplina servavit, vixit annis XXXI mensibus IIII, cui de permissu domini fecerunt pater karissimus et conservus pientissimae benemerenti*⁸.

Consacrato ai Mani. Alimma fu per (tutta) la sua vita una schiava con la più grande obbedienza, visse 31 anni e 4 mesi. Grazie al permesso del padrone, l’amato padre e il compagno di schiavitù eressero a lei (questa tomba), perché fu sempre rispettosa e meritevole.

- Chi fece costruire la tomba cui questa iscrizione fa riferimento?
- Con quale motivazione essa risulta essere stata eretta?

⁷ W. ECK-J. HEINRICHS (a cura di), *Sklaven und Freigelassene in der Gesellschaft der römischen Kaiserzeit. Textauswahl und Übersetzung*, Darmstadt, 1993.

⁸ W. ECK-J. HEINRICHS (a cura di), *Sklaven und Freigelassene*, cit.

23. Il crimine del liberto ingrato

CIL XII 1128: *Dis Manibus. Gaia Lucilia Gaius Severiano filio pietissimo posuit, quem libertus suus occidit*⁹.

Ai Mani. Gaia Lucilla eresse (questa tomba) per il rispettosissimo figlio Gaio Severiano, che fu ucciso dal suo liberto.

- Quale crimine aveva commesso, secondo la testimonianza, il liberto in essa menzionato?

24. Lo schiavo veterinario

CIL VIII 24680: *Secundus Marci Benni servus veterinarius hic situs est, vixit annis XXXXV*¹⁰.

È qui sepolto il veterinario Secondo, schiavo di Marco Benno; visse per 45 anni.

- Perché appare degno di nota che il servo sepolto nella tomba svolgesse l'attività ivi indicata?



Mosaico [Villa del Casale, Piazza Armerina]

⁹ W. ECK-J. HEINRICH (a cura di), *Sklaven und Freigelassene*, cit.

¹⁰ W. ECK-J. HEINRICH (a cura di), *Sklaven und Freigelassene*, cit.

25. Gli schiavi addetti alla manutenzione degli acquedotti

Frontin., *De aquaeductu urbis Romae* 116: *Superest tutela ductuum, de qua priusquam dicere incipiam, pauca de familia quae huius rei causa parata est explicanda sunt. <Aquariorum> familiae sunt duae, altera publica, altera Caesaris.*

Resta la manutenzione degli acquedotti; prima di cominciare a parlarne, occorre spiegare qualcosa sul personale addetto a questo scopo. Ci sono due tipi di schiavi addetti alla distribuzione dell'acqua, alcuni appartenenti allo stato, altri appartenenti all'imperatore.

- È corretto affermare che nell'età del principato gli schiavi di massima svolgevano la propria attività esclusivamente nell'ambito della famiglia del proprio dominus?
- Quali tipologie di schiavi addetti alla distribuzione dell'acqua distingue Frontino?



Fibulae aquariae in bronzo [Turrus Libisonis, Porto Torres]

26. Il giacinto ... e i mercanti di schiavi

Plin., *Naturalis historia* 21.170: *Hyacinthus in Gallia maxime provenit (...) Radis est bulbacea, mangonicis venaliciis pulchre nota, quae e vino dulci inlita pubertatem coercet et non patitur erumpere.*

Il giacinto cresce soprattutto in Gallia (...) La radice è bulbosa, ben conosciuta dai mercanti di schiavi, perché sciolta nel vino dolce e spalmata (sul corpo) frena l'arrivo della pubertà e ne impedisce il manifestarsi.

- Perché è riportato fra i testi oggetto di studio un passo di Plinio che tratta delle proprietà del giacinto?
- In cosa consisteva l'inganno attuato dai mercanti di schiavi cui si fa qui riferimento?

27. *Sugli effetti di una sopravvenuta capitis deminutio*

D. 4.5.2.1 (*Ulpianus libro duodecimo ad edictum*): *Ait praetor: "Qui quaeve, posteaquam quid cum his actum contractumve sit, capite deminuti deminutae esse dicentur, in eos easve perinde, quasi id factum non sit, iudicium dabo"*.

Il pretore dice: "Nel caso in cui alcuni o alcune, dopo che con loro sia stato concluso un atto o un contratto, siano ritenuti avere avuto un peggioramento della condizione giuridica, contro di essi o di esse darò azione, come se ciò non sia stato fatto".

- Perché risulta necessario l'intervento del pretore, per tutelare il creditore i cui debitori abbiano subito una *capitis deminutio*?
- Che tipo di azione accorda dunque, in tali casi, al creditore la disposizione editale riferita nel passo di Ulpiano?

28. *Capacità di agire: differenza tra un pazzo e un impubere*

D. 50.17.5 (*Paulus libro secundo ad Sabinum*): *In negotiis contrahendis alia causa habita est furiosorum, alia eorum qui dari possunt, quamvis actum rei non intellexerent: nam furiosus nullum negotium contrahere potest, pupillus omnia tutore auctore agere potest.*

Per quanto riguarda la conclusione di negozi giuridici, la situazione dei pazzi è da considerarsi diversa da quella di coloro

che sono in grado di parlare, benché non si rendano conto dell'atto: infatti il pazzo non può concludere nessun negozio, mentre un imputere può concluderli tutti, purché il tutore interponga la sua *auctoritas*.

- Quale differenza sussiste tra l'imputere ed il pazzo quanto alla possibilità di concludere negozi giuridici?
- Quando l'imputere deve essere sottoposto a tutela?
- Quali sono i poteri del tutore?

29. Chi dorme può cominciare a possedere?

D. 41.2.1.3 (*Paulus libro quinquagesimo quarto ad edictum*): *Furius et pupillus sine tutoris auctoritate, non potest incipere possidere, quia affectionem tenendi non habent, licet maxime corpore suo rem contingant, sicuti si quis dormienti aliquid in manu ponat. sed pupillus tutore auctore incipiet possidere. Ofilius quidem et Nerva filius etiam sine tutoris auctoritate possidere incipere posse pupillum aiunt: eam enim rem facti, non iuris esse: quae sententia recipi potest, si eius aetatis sint, ut intellectum capiant.*

Il pazzo, nonché il pupillo senza l'*auctoritas* del tutore, non possono cominciare a possedere, perché essi non hanno la consapevolezza di tenere la cosa, anche se con essa hanno un contatto materiale, come nel caso di uno che metta in mano qualcosa a chi dorme. Ma il pupillo comincerà a possedere con l'*auctoritas* del tutore. Per la verità, Ofilio e Nerva figlio dicono che il pupillo può cominciare a possedere anche senza l'*auctoritas* del tutore: che questa, infatti, è una situazione di fatto, non di diritto; e tale opinione può essere accolta, se essi abbiano raggiunto un'età tale da avere la capacità di intendere.

- È esatto affermare che tanto il pazzo quanto il pupillo senza l'*auctoritas* del tutore non possono cominciare a possedere?
- In che senso nel testo in esame il pazzo viene paragonato ad un dormiente?
- Che differenza intercorre tra detenzione e possesso?